



**COMUNICATO UFFICIALE N.194/L
DEL 19 MAGGIO 2009**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

194/383

**RAPPORTI ECONOMICI PER L'ANNO SPORTIVO 2009/2010 FRA LE SOCIETA'
DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESIONISTICO ED I LORO TESSERATI**

Ai sensi della vigente normativa, nonché degli accordi raggiunti con le Associazioni di Categoria per quanto previsto dalla Legge 23/3/1981 n. 91. si trascrivono di seguito le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2009/2010:

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale annuo lordo

I calciatori professionisti tesserati per società di 1^a e 2^a divisione hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso annuo lordo liberamente convenuto tra le parti, che non potrà essere inferiore alle seguenti misure:

1^a DIVISIONE

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - calciatore professionista | € | 18.608,00 |
| - calciatore in addestramento tecnico | € | 8.590,00 |

2^a DIVISIONE

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - calciatore professionista | € | 17.281,00 |
| - calciatore in addestramento tecnico | € | 7.252,00 |

2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLENATORI

Le società devono corrispondere agli allenatori un compenso globale annuo lordo non inferiore alle misure sotto indicate per ciascuna categoria:

1^ DIVISIONE

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| - allenatore prima squadra | € | 19.693,00 |
| - allenatore in seconda | € | 7.703,00 |

2^ DIVISIONE

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| - allenatore prima squadra | € | 16.050,00 |
| - allenatore in seconda | € | 7.061,00 |

I suddetti minimi non si applicano nei confronti degli allenatori delle squadre minori.

3) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto – tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società ed al tesserato che svolge l'attività sportiva;
- c) i trattamenti economici per i vari settori di attività sportiva sono costituiti dai compensi previsti nei paragrafi precedenti e devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” sarà nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) Nella compilazione dei contratti economici dei calciatori e degli allenatori deve essere curata l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione;

4) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, nella misura

194/385

complessiva del 7,50 % (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei calciatori ed allenatori), nei limiti del massimale mensile di € 7.625,58.

Il calciatore o l'allenatore, con la firma del contratto economico, dà formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

Publicato in Firenze il 19 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli